



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914

Roma — Sabato, 18 luglio

Numero 170

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, oltre il limite di 500 milioni fissato dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 888, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e 5, per somma non eccedente complessivamente venticinque milioni di lire, contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore, da prelevarsi dal fondo di dotazione per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia.

Nel limite totale di milioni 525 sarà compresa la circolazione di biglietti di Stato per conto del Banco di Napoli, di cui alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 (Allegato B).

Art. 2.

Il contingente delle monete di nichelio puro da venti centesimi, che il Governo del Re è autorizzato ad emettere in forza dell'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 363, è ridotto da quaranta milioni a trenta milioni di lire in valor nominale.

Art. 3.

In sostituzione dei dieci milioni di lire in monete di nichelio puro da centesimi venti, di cui è ridotto il contingente delle dette monete, il Governo del Re è autorizzato ad emettere nuove monete di nichelio puro da centesimi dieci, per l'ammontare di dieci milioni di lire, secondo le dimensioni, le caratteristiche e il tipo da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 4.

Alla spesa per l'acquisto dei tondelli, in dipendenza della trasformazione di cui al precedente articolo, ed alle relative spese accessorie, sarà provveduto.

Il numero 650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

duto coi fondi autorizzati dalla legge 9 luglio 1905, n. 363, e stanziati nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, in aumento dei quali è approvata la maggiore assegnazione di L. 500,000, da iscriversi nel bilancio medesimo, mediante decreto del ministro del tesoro, per L. 250.000 nell'esercizio finanziario 1914-1915 e per L. 250.000 nell'esercizio finanziario 1915-1916.

Art. 5.

Il nichelio puro in tondelli che sarà consegnato al tesoro per la coniazione delle nuove monete da centesimi dieci, sarà esente dal dazio doganale di entrata.

Art. 6.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Visto, Il guardasigilli: DARI.